ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

A. *Lettera n. 1*

Lussemburgo, addì 17 luglio 1995

Signor .....,

i rappresentanti dell'India e della Comunità europea hanno convenuto quanto segue :

1. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 2001

   — la Comunità europea si impegna ad aprire annualmente uno speciale contingente tariffario per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dell'India, sulla base del fabbisogno determinato dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 ;

   — qualora venga determinato un fabbisogno d'importazione, l'India si impegna a fornire 10 000 tonnellate nell'ambito del suddetto contingente tariffario speciale, alle condizioni stabilite dal presente accordo e dalle misure che la Commissione adotterà in applicazione del presente accordo, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. L'impegno di cui al presente trattino non esclude che la Comunità possa offrire all'India l'opportunità di fornire una quantità di zucchero superiore a 10 000 tonnellate qualora la totalità delle forniture ottenute in base ad altri accordi risulti insufficiente.

2. La Commissione europea e l'India definiscono le procedure di cooperazione necessarie per consentire ad entrambe le parti contraenti di onorare gli impegni assunti.

3. Il fabbisogno di importazioni di zucchero greggio destinato alla raffinazione a norma del presente accordo è determinato, per ciascuna campagna di commercializzazione, sulla base di una stima previsionale della Comunità che tiene conto dei seguenti elementi :

   — le disposizioni del regolamento (CE) n. 1101/95 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81, concernente il sistema delle importazioni preferenziali, in particolare l'articolo 37 ;

   — i quantitativi offerti nel quadro di altri accordi con altri paesi terzi ed effettivamente importati.

4. La speciale aliquote ridotta del dazio fissata per le campagne di commercializzazione 1995/1996 — 2000/2001 è pari a 6,9 ECU/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo.

   I raffinatori che intendono partecipare a questo speciale regime di dazio ad aliquota ridotta devono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata a norma dell'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1785/81 di cui al punto 3.

   È convenuto che, se l'aiuto di adattamento viene maggiorato o ridotto rispetto all'attuale livello di 1,20 ECU/100 kg di zucchero greggio, l'operazione contraria sarà effettuata sul prelievo ridotto, in modo che la variazione dell'aiuto di adattamento non influisca sui proventi netti dei fornitori dell'India.

   È inoltre convenuto che il livello del prelievo ridotto sarà riesaminato se :

   a) il livello del prezzo garantito, stabilito a norma dell'accordo tra la Comunità e l'India sullo zucchero greggio, viene ridotto rispetto al prezzo valido nel periodo di consegna 1994/1995, oppure

   b) il livello del prezzo sul mercato mondiale aumenta al punto da annullare l'incentivo all'approvvigionamento del mercato comunitario.

5. Anterioremente al 1° gennaio 2001 le parti contraenti del presente accordo avviano trattative per l'eventuale prolungamento del medesimo.

Le sarà grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.

Voglia gradire, Signor ....., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio
dell'Unione europea

B. *Lettera n. 2*

Bruxelles, ...

Signor, ...,

mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue :

« i rappresentanti dell'India e della Comunità europea hanno convenuto quanto segue :

1. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 2001

   — la Comunità europea si impegna ad aprire annualmente uno speciale contingente tariffario per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dell'India, sulla base del fabbisogno determinato dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 ;

   — qualora venga determinato un fabbisogno d'importazione, l'India si impegna a fornire 10 000 tonnellate nell'ambito del suddetto contingente tariffario speciale, alle condizioni stabilite dal presente accordo e dalle misure che la Commissione adotterà in applicazione del presente accordo, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. L'impegno di cui al presente trattino non esclude che la Comunità possa offrire all'India l'opportunità di fornire una quantità di zucchero superiore a 10 000 tonnellate qualora la totalità delle forniture ottenute in base ad altri accordi risulti insufficiente.

2. La Commissione europea e l'India definiscono le procedure di cooperazione necessarie per consentire ad entrambe le parti contraenti di onorare gli impegni assunti.

3. Il fabbisogno di importazioni di zucchero greggio destinato alla raffinazione a norma del presente accordo è determinato, per ciascuna campagna di commercializzazione, sulla base di una stima previsionale della Comunità che tiene conto dei seguenti elementi :

   — le disposizioni del regolamento (CE) n. 1101/95 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81, concernente il sistema delle importazioni preferenziali, in particolare l'articolo 37 ;

   — i quantitativi offerti nel quadro di altri accordi con altri paesi terzi ed effettivamente importati.

4. La speciale aliquota ridotta del dazio fissata per le campagne di commercializzazione 1995/1996 — 2000/2001 è pari a 6,9 ECU/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo.

   I raffinatori che intendono partecipare a questo speciale regime di dazio ad aliquota ridotta devono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata a norma dell'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1785/81 di cui al punto 3.

   È convenuto che, se l'aiuto di adattamento viene maggiorato o ridotto rispetto all'attuale livello di 1,20 ECU/100 kg di zucchero greggio, l'operazione contraria sarà effettuata sul prelievo ridotto, in modo che la variazione dell'aiuto di adattamento non influisca sui proventi netti dei fornitori dell'India.

   È inoltre convenuto che il livello del prelievo ridotto sarà riesaminato se :

   a) il livello del prezzo garantito, stabilito a norma dell'accordo tra la Comunità e l'India sullo zucchero greggio, viene ridotto rispetto al prezzo valido nel periodo di consegna 1994/1995, oppure

   b) il livello del prezzo sul mercato mondiale aumenta al punto da annullare l'incentivo all'approvvigionamento del mercato comunitario.

5. Anteriormente al 1° gennaio 2001 le parti contraenti del presente accordo avviano trattative per l'eventuale prolungamento del medesimo.

Le sarà grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità. »

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor ....., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo
della Repubblica dell'India